



Comune di SCANDOLARA RAVARA
(Provincia di Cremona)

ORDINANZA NUMERO 13 DEL 09/08/2019

TAGLIO DELLE SIEPI E DEI RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE

IL SINDACO

Richiamata

l'ordinanza ex art. 50 D.LGS 267/2000 numero 12 del 09/08/2019:

"TUTELA DEL TERRITORIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI, RIVI SCOLATORI, AREE A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE, A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO DEL CENTRO ABITATO E DELLE STRADE IN CASO DI FORTI PIOGGE"

Ritenuta

l'urgenza e la necessità di provvedere al taglio delle siepi e dei rami sporgenti ai margini delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico e pulizia della sede stradale;

Tenuto conto

- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Visto

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

- a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, ad osservare le vigenti disposizioni del **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA**

DISPONE

Art. 14-Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).
- 4) **Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.**

DEMANDA

alla Polizia Locale, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

INFORMA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio tecnico comunale;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza

1. sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici);
2. sia comunicata all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia Locale;
3. sia comunicata alla locale Stazione Carabinieri di Scandolara Ravara



IL SINDACO

Oliva Ennio Roberto